REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1992

recante misure transitorie per alcuni prodotti cui non si applica il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1],

visto il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie [2], in particolare le disposizioni finali,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [4], in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, 16, paragrafo 6 e 26 nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati,

considerando che la proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche in favore di talune produzioni agricole delle isole Canarie è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. C 145 del 6 giugno 1992; che soltanto a decorrere da tale data gli operatori economici hanno potuto prendere conoscenza dell'elenco dei prodotti per i quali il regime delle restituzioni all'esportazione non sarà sostituito da un regime di aiuto intracomunitario; che tale fatto rappresenta un cambiamento fondamentale per gli scambi di detti prodotti tra la Comunità e le isole Canarie;

considerando che appare opportuno adottare misure specifiche per i prodotti in questione, in modo da agevolare la transizione verso il nuovo regime;

considerando che le misure specifiche di cui trattasi non sono tali da perturbare la corretta gestione dei mercati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1695/92, i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione e i titoli di fissazione anticipata della restituzione richiesti anteriormente al 6 giugno 1992 possono essere utilizzati fino alla data della loro scadenza per esportazioni verso le isole Canarie.

Le disposizioni del comma precedente si applicano esclusivamente ai titoli concernenti prodotti, oppure merci per i quali il regolamento (CEE) n. 1601/92 non preveda alcun regime specifico di approvvigionamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.